



DOCUMENTAZIONE ASSOCIATIVA

STATUTO

REGOLAMENTO

CODICE ETICO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Roma 13 settembre 2021

STATUTO FISE

Federazione Imprese di Servizi

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Vision e mission

1.1. La Federazione Imprese di Servizi - in forma abbreviata FISE – con sede in Roma, è una Federazione di Associazioni e imprese che svolgono attività diretta alla produzione e gestione di servizi anche di pubblica utilità ovvero al sistema dei trasporti o in settori affini.

1.2. La FISE è una associazione di categoria di rango Federativo e può aderire a Sistemi collettivi di rappresentanza nazionale ed internazionale.

1.3. Partecipa, insieme a tutti gli altri Associati della stessa, alla promozione della crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese attraverso l'affermazione di un sistema imprenditoriale sostenibile e valoriale.

1.4. FISE è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento ai principi della deontologia professionale e imprenditoriale che non devono essere lesive dell'immagine delle categorie rappresentate da FISE né di alcuno dei suoi partecipanti, come dettati dal Codice Etico che costituisce parte integrante del presente Statuto.

1.5. FISE persegue i seguenti obiettivi:

- a) supportare ove richiesto i propri associati in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di rappresentanza e competenza;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di partecipazione democratica, di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) offrire supporto tecnico ed organizzativo alle iniziative degli associati, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni con altri Soggetti istituzionali o Enti.

1.6. A tal fine, FISE è impegnata a:

- a) sostenere lo sviluppo delle associazioni aderenti promuovendo iniziative innovative strategiche anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con Enti esterni;
- b) valorizzare ed implementare la propria capacità di supporto e rappresentanza ed attivare politiche di crescita e sviluppo condivise tra i diversi settori rappresentati;
- c) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

2.1. Nel quadro delle attività istituzionali FISE svolge attività di:

- a) rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi degli associati, con particolare riferimento a tematiche organizzative, economiche, sindacali, legali e tributarie;
- b) sostegno allo sviluppo degli associati perseguendo logiche di efficacia ed efficienza associativa;
- c) stipula in qualità di titolare contratti collettivi di lavoro e collabora alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali ovvero, su Delega, assiste le Associazioni Federate nella stipula di contratti collettivi di lavoro e nella risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita dei settori rappresentati;
- e) promozione di iniziative volte all'internazionalizzazione anche per il tramite di manifestazioni di settore in Italia e all'estero;

- f) lo sviluppo innovativo degli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso idonei supporti tecnici e tecnologici e collaborazioni con soggetti interni ed esterni al sistema;
- g) promozione e svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;
- h) svolgimento ordinato della vita associativa, assicurando puntuale rispetto della democrazia interna in applicazione del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del Codice Etico;
- i) organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
- j) promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

2.2. Su delibera del Consiglio di Presidenza, FISE ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con i propri obiettivi e con la propria visione strategica.

2.3. FISE non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di associati

3.1 Il perimetro di rappresentanza di FISE è costituito dalle associazioni e imprese che operano nella produzione e gestione di servizi anche di pubblica utilità ovvero al sistema dei trasporti o in settori affini, attività analoghe, ausiliarie e strumentali o comunque di particolare rilevanza per l'attività delle imprese del settore rientranti nell'ambito di rappresentanza.

3.2 Possono aderire come associati:

- a) Associazioni di categoria costituite tra imprese che svolgono in Italia – con organizzazione adeguata allo scopo associativo – attività rientranti nel perimetro di rappresentanza; tali associati si definiscono “Associazioni federate” e esercitano, con piena autonomia la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate nel rispetto del vincolo di adesione a FISE; secondo quanto previsto nella Convenzione di Adesione, il contributo associativo annuale dovuto a FISE dalle “Associazioni Federate” è determinato in funzione delle necessità organizzative di associazione e compatibilmente con la sostenibilità generale di FISE, compresa la eventuale solidarietà tra associati;
- b) le imprese che svolgono attività rientranti nel perimetro di rappresentanza;
- c) realtà imprenditoriali, formazioni associative, enti, istituti, non rientranti nella fattispecie prevista nei commi 1 e 2, purché perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie e strumentali o comunque di particolare rilevanza per l'attività delle imprese del settore rientranti nell'ambito di rappresentanza della Federazione, con i requisiti e le modalità disciplinati da accordi o convenzioni, ma sempre compatibilmente con le finalità istituzionali della Federazione.

3.3. Le imprese e gli Enti facenti parte delle Associazioni e dei raggruppamenti che intendono aderire nonché le altre formazioni associative devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie o associative previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza;

3.4. Gli associati possono raggrupparsi in Sezioni ovvero in categorie di attività omogenee disciplinate da un apposito regolamento.

Articolo 4 – Rapporto associativo

4.1. La domanda di adesione e la Convenzione di adesione a FISE, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata su appositi moduli predisposti da FISE, deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e deve essere corredata di tutti i dati idonei alla corretta connotazione.

4.2. Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità – anche richiesti dal Codice Etico, la domanda viene sottoposta al Consiglio di Presidenza di FISE che ratificherà esprimendosi a maggioranza semplice.

4.3. Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

4.4. Il rapporto associativo decorre dal giorno dell'accoglimento della domanda di adesione corredata dalla relativa Convenzione di Adesione e dura per il tempo indicato nella Convenzione stessa. In assenza di una durata convenzionale il rapporto associativo dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di accoglimento e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, ove non venga data formale disdetta, con lettera raccomandata a.r. o Pec, con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.

4.5. Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate all'art. 6 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Articolo. 5 – Diritti e doveri

5.1. Tutti gli associati hanno diritto a beneficiare delle attività istituzionali, di rappresentanza e di FISE, salvo se diversamente stabilito da specifica Convenzione di adesione.

5.2. Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a FISE e di utilizzare il logo della Federazione.

5.3. Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato *attivo* purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

5.4. Gli associati "Associazioni federate" hanno diritto di elettorato *passivo* in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

5.5. Gli associati di cui all'art. 3 comma 2 punti 2) e 3) non possono accedere alle cariche associative, salvo se diversamente stabilito da specifica Convenzione di adesione.

5.6. Tutti gli associati sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice Etico nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

5.7. In particolare, gli associati devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale di FISE e dalla Convenzione di Adesione;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da FISE, senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione a FISE l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business;

- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese di FISE e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

5.8. L'adesione a FISE, a qualsiasi titolo, di Associazione e Aziende non comporta nessuna limitazione alla contemporanea adesione e/o affiliazione ad altre organizzazioni di rappresentanza nazionali ed estere diverse dalla Federazione, anche con analoghe finalità.

Articolo. 6 – Cessazione del rapporto associativo e Sanzioni

6.1. La qualità di associato si perde:

- a) per disdetta da parte dell'associato che manifesti la volontà di non proseguire il rapporto associativo, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) liquidazione giudiziale e procedure concorsuali;
- d) per la perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui all'articolo 3;
- e) per recesso, nei casi previsti dal Regolamento attuativo;
- f) per espulsione, a causa di grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice Etico, nonché dei Regolamenti di Sezione, di cui all'articolo 3 punto 3.3 ;
- g) per espulsione a causa di prolungata morosità. L'eventuale inadempimento degli obblighi contributivi dà luogo al recupero dei crediti e degli interessi di mora, secondo le procedure di legge.

6.2. All'interno delle fattispecie sopra identificate, il Regolamento attuativo disciplina cause e modalità della cessazione del rapporto associativo. In ogni caso, la cessazione del rapporto associativo ovvero la perdita della qualità di associato non esonera dal rispetto degli impegni assunti a termini dello Statuto. Con la risoluzione del rapporto associativo, l'associato, ed il suo delegato, perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche associative all'interno della FISE.

6.3. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dal Regolamento, in relazione alla loro gravità, sono passibili delle seguenti azioni e sanzioni:

- a) censura del Presidente dell'Associazione;
- b) sospensione del diritto di partecipare all'assemblea dell'Associazione;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- d) sospensione da ogni servizio e da ogni attività associativa;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'associato che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- f) espulsione dell'associato nel caso di grave morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e relativo Regolamento nonché in caso di grave violazione del Codice Etico da parte del legale rappresentante o di chi da lui delegato tale da determinare quanto previsto alla successiva lettera g);
- g) radiazione del rappresentante dell'azienda associata.

6.4. Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio di Presidenza ricorrendo i presupposti indicati nel Regolamento di Attuazione.

6.5. L'associato che per qualsiasi motivo perda la qualità di aderente a FISE non ha alcun diritto sul fondo comune.

6.6. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

TITOLO III GOVERNANCE

Articolo 7 - Organi associativi

7.1. Sono organi di FISE:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) il Tesoriere
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) il Collegio Sindacale

Articolo 8 – Assemblea

8.1. L'Assemblea è costituita dagli Associati, rappresentati dal rispettivo Rappresentante Legale o da un suo delegato scelto tra i componenti dei propri organi direttivi che siano in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dovuti che può essere effettuato sino al giorno dell'Assemblea.

8.2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, di norma entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della Delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi.

8.3. Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria, tranne che per le deliberazioni previste dall'artt. 18 e 19.

8.4. L'Assemblea si costituisce e delibera a norma del Regolamento di attuazione.

8.5. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun associato vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione di fasce contributive:

1 voto ogni 250 euro	fascia da	€	0	a	€ 50.000
1 voto ogni 280 euro	fascia da	€	50.001	a	€ 250.200
1 voto ogni 310 euro	fascia sopra i	€	250.201.		

8.6. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Collegio Sindacale, i Proviviri, il Direttore Generale.

8.7. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

8.8. Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. approvare il programma di attività;
2. eleggere, nello stesso anno di elezione del Presidente e Vice Presidenti, i Proviviri, i Sindaci, l'eventuale Revisore Legale e di questi ultimi stabilire il compenso;
3. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
4. approvare e il bilancio consuntivo e il conto economico previsionale;
5. modificare il presente Statuto;
6. deliberare lo scioglimento di FISE e nominare uno o più liquidatori;
7. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

8.9. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo l'esercizio della facoltà di recesso, come previsto all'art. 18 dello Statuto.

Articolo 9 - Consiglio di Presidenza

9.1. Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, i Presidenti delle Associazioni federate.

9.2. Fanno parte altresì del Consiglio di Presidenza fino a n.2 Consiglieri componenti elettivi, dei quali non più di uno per ogni Associazione, escludendo quella che esprime il Presidente FISE, eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

9.3. I Presidenti delle Associazioni federate ricoprono di diritto la carica di Vice Presidenti della Federazione.

9.4. L'ultimo Past President partecipa come invitato.

9.5. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

9.6. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente comunica al Consiglio di presidenza la nomina dei loro sostituti, su indicazione delle Associazioni Federate. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

9.7. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

9.8. Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

9.9. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

9.10. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. proporre all'Assemblea il Presidente ed i Consiglieri Elettivi nonché il relativo programma di attività;
2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità degli associati, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
5. approva il progetto di bilancio consuntivo e del conto economico previsionale da sottoporre all'Assemblea;
6. stabilisce le quote contributive annuali con apposita delibera contributiva annuale;
7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
8. deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
9. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
10. approvare Regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
11. ratificare le domande di adesione;
12. nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore se nominato;
13. nominare e revocare il Tesoriere
14. su indicazione del Presidente, deliberare in ordine alle assunzioni, licenziamenti e alle politiche retributive;

15. deliberare le sanzioni di sospensione, espulsione e radiazione con le modalità contenute nel Regolamento attuativo del presente Statuto;
16. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.
17. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
18. nominare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione;
19. sovrintendere alla gestione del fondo comune;
20. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 10 – Presidente – Vice Presidenti

10.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti degli associati, così come identificati all'Art. 3.

10.2. Il Presidente dura in carica quattro anni. Il Presidente può essere rieletto per un secondo mandato. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

10.3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di cui all'Art.7.

10.4. I candidati alla Presidenza sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione degli associati.

10.5. Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale della FISE di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative della Federazione e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi della Federazione e il loro coordinamento anche con quelli delle Associazioni, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo di FISE;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

10.6. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

10.7. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Articolo 11 - Tesoriere – nomina e attribuzioni

11.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Presidenza, anche tra i non associati, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

11.2. Il Tesoriere supporta il Presidente nella definizione delle scelte di natura economica e finanziaria, nella redazione del Conto Economico Preventivo e Consuntivo ne e riferisce al Consiglio di Presidenza e all'Assemblea.

11.3. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella cura del patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea degli associati e le decisioni del Consiglio di Presidenza

Articolo 12 – Commissione di designazione

12.1. La Commissione è composta da tre rappresentanti degli associati in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico. Essi sono eletti dal Consiglio di Presidenza su proposte presentate da tutti i componenti del Consiglio stesso.

12.2. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 4 a 8 settimane e devono riguardare

un'ampia, qualificata e rappresentativa platea degli associati.

12.3. Nella prima settimana, con apposita comunicazione agli associati, la Commissione sollecita l'invio ai Presidenti delle "Associazioni Federate" di eventuali candidature, da acquisire con i relativi programmi e, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, ne verifica il profilo personale e professionale.

12.4. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio di Presidenza i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 15% dei voti assembleari.

12.5. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere sul profilo personale e professionale rilasciato dai Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio di Presidenza che designa un unico candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

12.6. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

12.7. Le modalità di elezione sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

12.8. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 13 - Collegio Sindacale

13.1. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tre componenti effettivi del Collegio Sindacale e due componenti supplenti e ne fissa gli emolumenti.

13.2. L'Assemblea sceglie i Sindaci, anche al di fuori dei rappresentanti degli associati, in una lista di candidati di cui almeno due devono possedere la qualifica di Revisore Legale. Essi non possono essere componenti del Consiglio di Presidenza o di altre cariche associative.

13.3. Almeno un Sindaco effettivo deve avere la qualifica di Revisore Legale.

13.4. Almeno un Sindaco supplente deve possedere la qualifica di Revisore Legale.

13.5. I Sindaci effettivi scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio, che deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali.

13.6. I componenti il Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

13.7. Al Collegio è attribuita la revisione legale e la vigilanza sul corretto funzionamento degli Organi Associativi e sull'andamento della gestione economica e finanziaria; ne riferisce al Consiglio di Presidenza e all'Assemblea con apposita Relazione sul Bilancio Consuntivo.

13.8. Qualora non sia attribuita anche la revisione contabile questa è attribuita ad un revisore esterno.

13.9. In tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta agli associati.

13.10. Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Sindaci i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

13.11. I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea e su invito partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

13.12. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare in via definitiva un Sindaco, subentra, fino alla prima Assemblea utile, il primo dei Sindaci supplenti; a parità di voti tra due Sindaci supplenti subentra quello più anziano di età.

Articolo 14 - Il Collegio dei Probiviri

14.1. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

14.2. Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

14.3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente dell'Associazione invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

14.4. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

14.5. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

14.6. Su istanza di parte spetta ai Probiviri, con la costituzione di un collegio speciale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti di FISE che non si siano potute definire bonariamente, ovvero nel caso previsto dall'art. 1 comma 3 del Regolamento.

14.7. Il Collegio speciale è composto da tre Probiviri estratti a sorte durante un incontro cui partecipano almeno tre Probiviri. Tra i Probiviri estratti per far parte del Collegio Speciale è estratto a sorte il Presidente del Collegio.

14.8. Salvo diversa disposizione specifica, il collegio arbitrale viene attivato con la presentazione della istanza di parte da presentare al Direttore Generale dell'Associazione entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

14.9. Il Presidente del collegio arbitrale e i due Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

14.10. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

14.11. I Probiviri di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

14.12. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

14.13. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

14.14. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

14.15. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in merito alla cessazione della condizione di associato, la decadenza dalle cariche può essere disposta, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, dagli organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine nonché dai Probiviri.

14.16. L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

14.17. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

14.18. L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

14.19. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

14.20. I Proviviri assistono alle adunanze dell'Assemblea e, con parere consultivo, possono partecipare, su invito alle riunioni del Consiglio di Presidenza

TITOLO V FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 15 - Direttore Generale

15.1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

15.2. Coadiuvava il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e dà seguito a tutte le decisioni del Consiglio di Presidenza; promuove l'Associazione presso privati, Istituzioni ed Enti pubblici. Propone iniziative al Consiglio di Presidenza.

15.3. E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente. Il Direttore Generale supporta e coadiuvava le Direzioni delle Associazioni Federate nella gestione e nel perseguimento degli obiettivi associativi.

15.4. Propone al Presidente le scelte in ordine alle assunzioni, variazioni di inquadramento, licenziamenti e alle politiche retributive del personale dipendente. Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone il progetto del bilancio consuntivo e del conto economico previsionale da sottoporre all'approvazione degli Organi e qualsiasi altro documento necessario all'analisi della gestione.

15.5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo, su richiesta, le funzioni di Segretario.

Articolo 16 - Fondo comune

16.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare dei contributi associativi, dagli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve, dagli interessi attivi maturati sugli investimenti di liquidità derivanti dai contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

16.2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Associazione le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Associazione ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.

16.3. In adesione allo spirito ed alle finalità associative le rendite ed i proventi, di qualsiasi natura, e in generale gli avanzi di gestione che concorrano ad incrementare le risorse dell'Associazione, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello stesso o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

16.4. Gli associati non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Associazione, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo associato per qualsiasi causa.

16.5. E' escluso in ogni caso il rimborso agli associati.

16.6. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

16.7. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e non può essere distratto dai fini per i quali è stato costituito.

16.8. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto secondo le determinazioni, assunte all'unanimità dall'Assemblea straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16.9. Il patrimonio della FISE è pertanto riconducibile a:

- immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- fondo di dotazione e patrimonio netto;
- debiti e fondi.

16.10. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono avere evidenza attraverso idonei strumenti, anche in formato elettronico, gestiti dal Direttore generale o da chi altro incaricato, e sempre a disposizione del Collegio Sindacale.

Articolo 17 – Esercizio finanziario, bilancio consuntivo e preventivo

17.1. L'esercizio associativo ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

17.2. La gestione si svolge in base al Conto Economico Preventivo approvato dall'assemblea generale \ da Consiglio di Presidenza di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

17.3. Per ciascun anno solare, di norma entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura dello stesso, il Consiglio di Presidenza approva il Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

17.4. Il documento è composto da:

- a) Relazione sulla Gestione
- b) Stato Patrimoniale;
- c) Rendiconto Economico;
- d) Nota Integrativa, comprensiva delle informazioni riguardanti la partecipazione in società controllate e collegate;
- e) Rendiconto finanziario.

17.5. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla Relazione della Presidenza ed a quella del Collegio Sindacale.

17.6. In caso il controllo contabile fosse affidato ad un revisore esterno, il bilancio dell'Associazione è corredato dalla relazione di certificazione.

17.7. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad uno specifico fondo di riserva ovvero al Fondo di dotazione comune.

17.8. L'eventuale disavanzo di gestione dovrà essere ripianato, fino a concorrenza, dal citato fondo di riserva ovvero, se questo risulti incapiente, dal fondo di dotazione comune.

17.9. Il Progetto di bilancio deliberato dal Consiglio di Presidenza deve essere inviato al Collegio Sindacale 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

17.10. Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 18 - Modifiche statutarie

18.1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza allegata alla lettera di convocazione.

18.2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto.

18.3. Le deliberazioni per le modifiche statutarie sono assunte con il parere favorevole del 50% più uno degli aventi diritto, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

18.4. Le modificazioni statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria devono essere notificate alle

associate, per mezzo di lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

18.5. In caso di variazioni che riguardino quanto previsto agli artt. 1 e 2 del presente Statuto, agli associati dissenzienti o assenti in Assemblea è consentito esercitare il diritto di recesso, da notificare per PEC o lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

18.6. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, in questo caso il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 19 - Scioglimento della Associazione

19.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto, al Consiglio di Presidenza, da un numero di associati rappresentanti non meno di metà della totalità dei voti. In tal caso deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per le conseguenti deliberazioni.

19.2. Tale Assemblea, da convocarsi con le stesse modalità di cui all'articolo 8, delibera validamente con il voto favorevole che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti gli associati.

19.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto secondo le determinazioni, assunte all'unanimità dall'Assemblea straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19.4. L'assemblea provvederà alla nomina del Liquidatore e ne determinerà i poteri e i compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

19.5. Il patrimonio che risultasse in eccedenza dopo la liquidazione dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati, può essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 20 - Videoconferenza

20.1 Le riunioni degli Organi statutari possono svolgersi anche attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- d) Le riunioni in audio o videoconferenza si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 21 – Disposizioni transitorie e finali

21.1. Il presente Statuto ed il relativo Regolamento di attuazione saranno efficaci dalla data di approvazione dall'Assemblea straordinaria, convocata per le modifiche statutarie. Gli organi associativi attualmente in carica Presidente e Vice Presidenti, Consiglio di Presidenza, Comitato Esecutivo, Revisori dei Conti, Proviviri, Tesoriere termineranno il loro mandato alla data di svolgimento dell'Assemblea successiva all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 che provvederà alla nomina delle nuove cariche associative; fino a tale data i poteri e le attribuzioni degli organi associativi in carica continueranno ad essere disciplinati dai rispettivi articoli dello Statuto previgente.

21.2. Limitatamente allo svolgimento dell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2021 e della elezione degli organi associativi di cui al Titolo III del presente Statuto, la stessa sarà costituita ai

sensi dell'art. 8 del presente Statuto, tuttavia i voti attribuiti a ciascun associato saranno disciplinati ai sensi dall'art. 10 dello Statuto previgente. Alle Associazioni di cui all'art. 3 comma 2 punto 1 del presente Statuto i voti saranno attribuiti in base alla contribuzione relativa all'anno 2021 versata dagli attuali raggruppamenti degli associati FISE individuati in base alle rispettive categorie merceologiche di appartenenza (c.d. Settori) e denominati: ACAP, Assoambiente, Assoposte, Assomanovalanza, Unicircular e Uniport. Agli associati di cui all'art. 3 comma 2 punti 2 e 3 dello Statuto i voti saranno attribuiti in base all'art. 8 dello Statuto e il contributo che verrà versato sarà detratto dal contributo complessivamente dovuto dall'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 3 comma 2 punto 1 dello Statuto, rappresentativa del Settore di appartenenza di detti Associati.

21.3. Qualora gli Associati, iscritti nel libro degli associati di FISE alla data di approvazione del presente Statuto e raggruppati in uno dei suddetti Settori, non si associno in una Associazione Federata, di cui all'art. 3 comma 2 punto 1 dello Statuto, rappresentativa della categoria di appartenenza entro il termine del 31/12/2021, gli stessi saranno considerati associati FISE nelle categorie di cui all'art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto.

21.4. Il rapporto associativo degli associati iscritti nel libro associati di FISE che aderiranno alle Associazioni Federate di cui all'art. 3 comma 2 punto 1 dello Statuto, è risolto esclusivamente nel caso in cui le suddette Associazioni Federate a far data del 1° gennaio 2022 abbiano aderito a FISE e sottoscritto la relativa Convenzione di adesione. Le Convenzioni di Adesione regolamentano i rapporti in essere ed i rapporti successivi alla trasformazione in corso.

21.5. Gli iscritti nel libro degli associati di FISE che non aderiranno ad una Associazione Federata di cui all'art. 3 comma 2 lettera 1 dello Statuto ovvero fino a quanto l'Associazione Federata di riferimento non sarà costituita, resteranno aderenti a FISE in continuità, qualificandosi tra le categorie degli associati di cui all'art. 3 comma 2 punti 2 e 3 dello Statuto.

21.6. Tutti gli associati, iscritti nel libro degli associati di FISE, restano obbligati a versare la contribuzione relativa all'anno 2021 e precedenti ancora non liquidate e FISE si riserva di agire in giudizio per il recupero di quanto dovuto in base a quanto previsto dalle rispettive delibere contributive annuali di FISE, nonché di proseguire i contenziosi già in essere.

21.7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano per analogia le relative disposizioni del codice civile.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FISE

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 1 - Modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto l'adesione degli Associati è subordinata alla delibera di ammissione del Consiglio di Presidenza di FISE assunta a maggioranza semplice. La delibera di ammissione o di rigetto è comunicata all'interessato entro il termine di 30 giorni. L'adesione decorre dalla data di ammissione ed è subordinata alla sottoscrizione della Convenzione di Adesione e al pagamento del contributo associativo. L'adesione termina alla data indicata nella Convenzione stessa. In assenza di una durata convenzionale il rapporto associativo termina il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di ammissione e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, ove non venga data formale disdetta, con lettera raccomandata A/R. o PEC, con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza; ad esempio a seguito dell'accoglimento dell'adesione nel corso del 2022 la prima scadenza termina il 31/12/2024.
2. contro la delibera di rigetto della domanda di adesione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ente che ha proposto la domanda può ricorrere al Collegio dei Probiviri. La decisione del Collegio è assunta a norma dell'articolo 14 dello Statuto ed è inappellabile.

Articolo 2 – Contributi Associativi e gestione della morosità

1. L'ammontare del contributo associativo e le modalità di versamento sono determinati dalla Convenzione di Adesione ovvero con delibera del Consiglio di Presidenza (c.d. Delibera Contributiva).
2. In caso di mancato versamento del contributo associativo, trascorsi sei 6 mesi dalla scadenza dei termini, l'associato può essere costituito in mora con lettera A/R o PEC ed è tenuto al versamento di una maggiorazione contributiva pari al 10% dell'ultima quota associativa annuale corrisposta.
3. Per il periodo entro il quale permane lo stato di mora, il rapporto associativo è sospeso e l'associato non può partecipare all'attività associativa. La FISE può attivare le procedure legali per il recupero, dei contributi e delle maggiorazioni dovute.
4. Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di versamento, l'associato risultante ancora parzialmente o totalmente moroso può essere espulso dalla FISE, previa apposita delibera del Consiglio di Presidenza, senza che questo comporti la decadenza dei restanti gli obblighi contributivi.
5. Salvo quanto previsto nella Convenzione di Adesione ovvero nella delibera di ammissione del Consiglio di Presidenza in caso di disdetta con notifica della volontà di non proseguire il rapporto associativo oltre la data concordata, da effettuarsi tre mesi prima del termine della scadenza con lettera raccomandata A/R o PEC ,la qualifica di associato permane fino alla naturale scadenza del rapporto, permane altresì l'obbligo di pagare l'intera contribuzione stabilita per il periodo di riferimento
6. Gli Associati, che aderiscono a FISE nel corso del primo semestre dell'anno, sono tenuti a corrispondere l'intero contributo deliberato dal Consiglio di Presidenza. Per gli associati che aderiscono nel corso del secondo semestre, il Direttore Generale può concordare che il contributo associativo sia ridotto al 50 % del contributo deliberato.
7. Il contributo minimo come determinato nella delibera contributiva deve essere corrisposto in un'unica soluzione, indipendentemente dal semestre di adesione.

Articolo 3 – Cessazione e/o sospensione del rapporto associativo: cause e modalità

1. La cessazione o la sospensione del rapporto associativo è disciplinato dalle seguenti clausole.
2. Disdetta con notifica della volontà di non proseguire il rapporto associativo oltre la data concordata in da effettuarsi tre mesi prima del termine della scadenza con lettera raccomandata A/R o PEC; la qualifica di associato permane fino alla naturale scadenza, con tutti i diritti e obblighi connessi.
3. Recesso determinato per voto contrario alle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 18 dello Statuto; lo stesso ha effetto immediato e determina la cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine dell'anno solare in corso;
4. Espulsione dell'associato:
è deliberata dal Consiglio di Presidenza, nei casi di gravi infrazioni dello Statuto, del Codice Etico e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; determina la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, con obbligazione contributiva fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso. Contro la delibera di espulsione è possibile il ricorso al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 4 comma 6 dello Statuto.
5. Liquidazione giudiziale e procedure concorsuali dell'Associato:
 - a. il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Probiviri hanno la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo nel periodo intercorrente dalla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale Relativamente alle altre procedure concorsuali - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;
 - b. Rimane l'obbligazione contributiva sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
6. Cessazione dell'attività dell'Associato:
La cessazione dell'attività dell'associato si determina in caso di estinzione della persona giuridica o di cessione del ramo di azienda e deve essere appropriatamente documentata; in caso di cessazione rimane l'obbligo di versamento del contributo associativo sino al termine rapporto associativo.
7. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 4 - Sanzioni

1. Gli Associati che si rendano inadempienti ai doveri e agli obblighi previsti dallo Statuto e dal Codice Etico, sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 6 dello Statuto, commisurate in relazione alla gravità dell'inadempimento e comminate dai competenti organi associativi:
 - a) censura del Presidente, in forma orale negli Organi Direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
 - b) sospensione dell'associato dal diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione e/o dell'elettorato attivo e passivo e/o da ogni servizio e da ogni attività associativa, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni; per quanto riguarda la procedura di messa in mora si rimanda alla delibera contributiva annuale, anche in relazione alla previsione di cui al successivo punto 3;
 - c) espulsione deliberata dal Consiglio di Presidenza, a maggioranza qualificata dei 2/3 in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra sanzione sia applicabile; l'espulsione può essere deliberata anche in caso di morosità contributiva in atto

da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

- d) decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono cariche direttive o incarichi di rappresentanza esterna deliberata dal Consiglio di Presidenza, su indicazione dei Probiviri in conformità a quanto previsto dal Codice Etico;
- e) La decadenza può essere dichiarata anche in caso di falsa autocertificazione del successivo art. 8 comma 1; in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia o di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica;
- f) radiazione del rappresentante in FISE può essere comminata dal Consiglio di Presidenza, su indicazione dei Probiviri in caso di accertate, esclusive e gravi responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'associato che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione dei conflitti;
- g) , Avverso le sanzioni, eccetto contro la censura del Presidente, è ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La decisione del Collegio dei Probiviri è assunta a norma dell'articolo 26 dello Statuto, ed è inappellabile.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

Art. 5 Convocazione delle riunioni degli organi

1. La convocazione è effettuata dal Presidente o per delega dal Direttore Generale, e notificata attraverso posta elettronica con l'indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; la trasmissione della relativa documentazione può essere inviata, sia contestualmente alla convocazione ovvero differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea ed entro le 24 ore antecedenti per tutti gli altri Organi.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere notificata almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza, che possono essere ridotti a 5 in caso di urgenza; la riduzione del termine di notifica non è ammessa per gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie e lo scioglimento. La convocazione del Consiglio di Presidenza è notificata almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Gli Organi associativi devono essere convocati a norma dei punti precedenti qualora ne faccia richiesta almeno il 40% dei relativi componenti.
4. L'ordine del giorno può essere integrato:
 - a. su iniziativa del Presidente, per Assemblea fino a 48 ore prima e, fino a 24 ore prima, per il Consiglio, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. ad apertura dei lavori dell'Assemblea, l'integrazione può essere richiesta dal 50% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali. Ad apertura dei lavori di Consiglio di Presidenza, l'integrazione può essere richiesta da almeno la metà dei rispettivi componenti, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente punto a).

Art. 6 Costituzione e deliberazioni degli organi

1. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente, anche per delega, la metà dei voti spettanti a tutti gli associati più uno. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti attribuiti agli intervenuti. In Assemblea ogni associato può rappresentare non più di due associati mediante delega scritta, Gli associati di cui all'art. 3 comma 1 dello Statuto (c.d. Associazione Federate) non possono farsi rappresentare tramite delega ad altri associati.
2. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito qualora siano presenti il Presidente e i due terzi dei componenti. Non è ammessa la delega. In caso di variazione del legale rappresentante di un Associato o delegato ovvero di dimissioni dalla carica di consigliere, l'Associato sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Presidenza il nominativo del relativo sostituto. In caso di mancata comunicazione entro quindici giorni o di cessazione del rapporto associativo, il sostituto è individuato nel primo dei non eletti. In assenza di non eletti, con scelta unanime potrà essere cooptato dal Consiglio Direttivo. La designazione del consigliere deve essere sottoposta a ratifica alla successiva Assemblea. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipano il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri qualora invitati. L'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza sono presieduti dal Presidente di FISE ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese.
3. Il Presidente propone la nomina di un Segretario verbalizzante che coadiuva nella redazione del Verbale. In caso di riunione del Consiglio di Presidenza il verbale viene inviato a tutti i membri del Consiglio, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza ovvero, in alternativa, contestualmente alla convocazione della successiva riunione.
4. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità di voto decide il Presidente. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano rispettivamente gli articoli 18 e 19. All'Assemblea partecipano il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri nonché il Direttore Generale.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei componenti ciascuno dei quali ha diritto a un voto. Il voto non è delegabile.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 7– Principi generali

1. Le cariche negli organi dell'Associazione sono esercitate a titolo gratuito, ad eccezione dell'incarico professionale ai membri del Collegio Sindacale.
2. Durata dei mandati:
 - a) il Presidente dell'Associazione dura in carica quattro anni.
 - b) I componenti elettivi del Consiglio di Presidenza e degli organi di controllo durano in carica 2 anni con possibilità di essere rieletti, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
3. Le funzioni di Sindaci e dei Probiviri possono essere assunte anche da figure professionali terze.

4. Per ogni carica associativa non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne confermate di provvedimenti di primo grado o di sentenze definitive di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato richiamate nel Codice Etico, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dal Codice Etico.

TITOLO IV ELEZIONI

Articolo 8 - elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci

1. Almeno tre mesi prima della scadenza dei mandati, il Consiglio di Presidenza avvia la fase elettorale. La base associativa può esprimere proprie candidature a condizione che siano in regola con gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Codice Etico.
2. I candidati a componenti elettivi del Consiglio di Presidenza, di cui all' articolo 9 dello Statuto, possono essere proposti dagli Associati, in regola con gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Codice Etico. Le candidature sono verificate dai Probiviri, e votate con a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 9 lettera a) dello Statuto previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese. Gli Associati possono presentare candidature fino 30 giorni dalla data prevista dell'Assemblea di nomina, con notifica attraverso invio email all'Associazione.
3. I candidati al Consiglio dei i Probiviri e dei Sindaci sono espresse dagli Associati anche a seguito di sollecitazione del Presidente, fino a 30 giorni dalla data prevista dell'Assemblea di nomina, Le candidature sono notificate attraverso email all' Associazione e con possibilità di indicare anche terzi esterni, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. La candidatura deve essere corredata dal curriculum vitae del candidato.
4. I candidati sono inseriti in liste comunicate alla agli Associati con la Convocazione dell'Assemblea di nomina. In caso di errori, omissioni o esclusioni dalle liste, entro 7 giorni dalla Convocazione di cui al presente punto, i proponenti le candidature possono richiedere la verifica e l'inserimento del candidato eventualmente non inserito o escluso nella rispettiva lista. Per qualsiasi controversia, i proponenti posso richiedere ai Probiviri di giudicare sulle possibili esclusioni;
5. Qualora il numero di candidati coincida o sia inferiore rispetto al numero di seggi previsti è possibile procedere all'elezione per acclamazione.
6. Gli Associati possono esprimere sulla scheda elettorale un numero massimo di preferenze non superiore può superare i 2/3 dei candidati. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.
7. Al fine di non rendere il voto riconducibile al singolo Associato, nelle votazioni a scrutinio segreto, i voti si esprimono frazionati su più schede.

Articolo 9 –Elezione del Presidente

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio di Presidenza nomina, a maggioranza dei presenti, una Commissione di Designazione ai sensi dell'art 11 dello Statuto, della quale non può far parte il Presidente in carica, deputata a raccogliere, tra gli Associati, le proposte di candidatura alla Presidenza. La Commissione comunicherà al Consiglio di Presidenza i candidati ed eleggerà tra di essi un nominativo da sottoporre all'Assemblea.
2. L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione votando la proposta del Consiglio di Presidenza Qualora la proposta venga respinta, la procedura di designazione di cui ai precedenti commi viene ripetuta.

3. Sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente in corso di mandato e sino a quando il nuovo Presidente non venga eletto dall'Assemblea, egli è sostituito, per l'ordinaria amministrazione, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età anche in caso di sua assenza o di impedimento.
5. In caso di assoluto e definitivo impedimento del Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi dalla constatazione dell'impedimento e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI FISE

SEZIONE I PRINCIPI ISPIRATORI

Introduzione

FISE ritiene che l'etica nella conduzione dell'operatività sia condizione fondamentale per il successo della Federazione e strumento per la promozione della propria integrità di immagine, elemento quest'ultimo, che rappresenta un valore primario ed essenziale.

Per questo la Federazione ha deciso di adottare il seguente codice etico e dei valori associativi (in seguito "Codice") che, in linea con i principi di lealtà e onestà già condivisi nello Statuto, è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività degli associati e dei collaboratori ad ogni livello dell'associazione.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutte le associate, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con gli obiettivi e l'attività della Federazione e del suo Sistema di Rappresentanza come definiti nello Statuto.

Il Codice impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti soggetti:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano la Federazione in organismi esterni
- Dipendenti e collaboratori.

Il Codice si ispira ai seguenti principi fondamentali:

1. Imparzialità, non discriminazione ed uguaglianza

Nella relazione con i propri interlocutori, la gestione dei collaboratori, l'organizzazione della prassi operativa, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli associati tutti, con la comunità e le Istituzioni che la rappresentano, l'associazione e gli associati evitano ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose ed operano ispirandosi a criteri di obiettività, trasparenza ed imparzialità.

Le regole riguardanti i rapporti tra l'associazione e le parti interessate sono uguali per tutti.

2. Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle prassi operative siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interessi. Con l'espressione "conflitto di interessi" si intende sia il caso in cui un associato persegua, per conto proprio o altrui, un interesse diverso dalle direttive dell'associazione, sia l'ulteriore ipotesi nella quale i rappresentanti dell'associazione agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

3. Riservatezza

La Federazione assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In tal caso, l'associazione rispetterà scrupolosamente le norme vigenti in tema di tutela e protezione dei dati

personali e le disposizioni regolamentari emesse dall'Autorità Garante della privacy.

I collaboratori dell'associazione sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

4. Relazione con gli associati

L'associato non è solo un partecipante alle votazioni, ma un soggetto con opinioni e preferenze morali di vario genere. Per orientarsi nelle delibere associative egli necessita pertanto di tutte le informazioni rilevanti disponibili.

La Federazione crea le condizioni affinché la partecipazione degli associati alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole. A tal fine, essa promuove la parità di informazioni e tutela l'interesse della associazione e della totalità degli associati da iniziative di coalizioni tra associati volte a far prevalere interessi particolari.

5. Valore delle risorse

La Federazione si impegna a valorizzare le risorse umane che rivestono incarichi associativi o che la rappresentano in organismi esterni, ritenute assolutamente necessarie per il raggiungimento della propria missione operativa.

In funzione di tale scopo, la Federazione promuove il valore delle stesse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.

6. Integrità della persona

La Federazione garantisce l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La stessa, per tali motivi, non tollererà richieste o minacce volte ad indurre taluno ad agire contro la legge e il Codice etico o ad adottare comportamenti lesivi delle proprie convinzioni morali e personali. Eventuali casi di coinvolgimento di un collaboratore o di un membro dell'associazione stessa in azioni di carattere legale, saranno valutati di volta in volta dall'organo di tutela individuato.

7. Trasparenza e completezza delle informazioni

Gli associati, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare rapporti con l'associazione, i vertici associativi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

8. Qualità dei servizi e dei prodotti

La Federazione orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri associati, dando ascolto alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità del servizio offerto.

Per questo motivo indirizza le proprie attività operative e di rappresentanza verso elevati standard di qualità dei servizi proposti agli associati.

9. Responsabilità verso la collettività

La Federazione è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed opera attraverso un rigoroso programma di autocontrollo.

SEZIONE II DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli imprenditori e i dirigenti che rappresentano gli associati, nell'ambito dello svolgimento della propria attività, dovranno essere compartecipi nel perseguire gli obiettivi nel rispetto delle regole, poiché ogni singolo comportamento non eticamente corretto provoca conseguenze negative nell'ambito associativo, danneggiando l'immagine della categoria di fronte all'opinione pubblica, al legislatore e alla pubblica amministrazione.

Gli imprenditori aderenti all'associazione devono tener presente che ogni loro azione, sia nella funzione professionale sia in quella associativa, provoca, di riflesso, ricadute nell'ambito della categoria e del sistema associativo.

Essi pertanto si impegnano:

- ad applicare compiutamente leggi e norme tecniche in vigore;
- ad applicare i contratti di lavoro sottoscritti dalle associazioni di categoria aderenti, ove coerenti con le attività svolte, e a comportarsi con giustizia ed equità nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- a rispettare la normativa e le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a promuoverne l'applicazione a tutti i livelli aziendali;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori, concorrenti e parti interessate;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con i partiti politici;

I Rappresentanti degli associati nell'ambito dello svolgimento della vita associativa si impegnano:

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'associazione;
- a rispettare le direttive che la Federazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente la Federazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

SEZIONE III DOVERI E OBBLIGHI DEI VERTICI ASSOCIATIVI

L'elezione dei vertici associativi è subordinata alla verifica della rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza a corretti comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano quindi a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'associazione e le parti interessate, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;

- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive associative, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità dell'associazione verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- considerare e trattare gli associati con eguale dignità, a prescindere dalle dimensioni e dalla storia della loro impresa;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'associazione.

SEZIONE IV DOVERI E OBBLIGHI DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI

La Federazione richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

SEZIONE V ORGANI DI TUTELA

La verifica e l'applicazione delle norme comportamentali previste nel Codice sono demandate al Consiglio Di presidenza ed ai Probiviri, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento attuativo.

Il Consiglio di presidenza – con la possibilità di ricorso ai Probiviri – ha il potere di disporre la decadenza delle cariche associative o da incarichi di rappresentanza esterna per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. La decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito deve essere comunque disposta dal Consiglio Di presidenza e/o dai Probiviri in caso di sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di provvedimento di primo grado o di sentenza definitiva di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui alla Sezione VIII, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza, in quanto:

- volti ad ostacolare il libero e corretto svolgersi dell'azione della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità Giudiziaria
- contrari all'ordinato svolgersi delle dinamiche economiche e della libera concorrenza nonché ai principi di tutela del patrimonio
- consistenti nella costituzione e/o partecipazione ad organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico.

Per le ipotesi di reato predette, i Probiviri qualora acquisiscano, in qualunque modo, notizia dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, tenendo conto di tutte le circostanze

sogettive e/o oggettive, debbono effettuare una valutazione dei fatti, ai fini della compatibilità di questi con la permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito.

SEZIONE VI

REATI PER CUI È PREVISTA DECADENZA DALLE CARICHE ASSOCIATIVE, DA INCARICHI ESTERNI

In ciascuno dei casi di reato di seguito elencati, il Consiglio di presidenza o i Probiviri devono disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito ovvero dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notizia ovvero della richiesta. Il caso di decisione da parte del Consiglio Di presidenza è fatta salva la facoltà di ricorso ai Probiviri ai sensi dello Statuto e del Regolamento.

1. Reati contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

- Peculato (*art. 314 c.p.*)
- Concussione (*art. 317 c.p.*)
- Corruzione:
 - corruzione (*propria del pubblico ufficiale*), limitatamente all'ipotesi aggravata (*art. 319 bis c.p.*)
 - corruzione in atti giudiziari (*art. 319 ter c.p.*)
 - pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (*art. 321 c.p.*)
- Violazione dei sigilli commessa dal custode (*art. 349, II comma c.p.*)
- Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (*art. 368 c.p.*)
- Falsa informazione al Pubblico Ministero o al procuratore della Corte penale internazionale, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale (*artt. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.*), limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti
- Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (*art. 380 c.p.*)
- Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 386 c.p.*)

2. Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso

- Delitti contro l'incolumità pubblica
 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 437 c.p.*)
 - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (*art. 440 c.p.*)
- Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
 - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione (*art. 499 c.p.*)
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 513 bis c.p.*)
- Delitti contro il patrimonio
 - Rapina (*art. 628 c.p.*)
 - Estorsione (*at. 629 c.p.*)
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (*art. 630 c.p.*)
 - Riciclaggio (*art. 648 bis c.p.*)
 - Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (*art. 648 ter c.p.*)
- Reati fallimentari previsti e puniti dal R.D. 267/1942 - Bancarotta fraudolenta (*artt. 216 e 223 L. Fall.*)

3. Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art. 270 c.p.*)
- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (*art. 270/bis c.p.*)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (*art. 280 c.p.*)
- Attentato contro la costituzione dello Stato (*art. 283 c.p.*)
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (*art. 284 c.p.*)
- Devastazione, saccheggio e strage (*art. 285 c.p.*)
- Guerra civile (*art. 286 c.p.*)
- Usurpazione di potere politico o di comando militare (*art. 287 c.p.*)
- Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (*art. 288 c.p.*)
- Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, (*art. 289 c.p.*)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della fattispecie di cui al comma IV a meno che non si sia verificata la morte (*art. 289 bis c.p.*)
- Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art. 305 c.p.*)
- Banda armata: formazione e partecipazione (*art. 306 c.p.*)
- Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art. 416 c.p.*)
- Associazione di tipo mafioso (*art. 416 bis c.p.*)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74 D.P.R. n. 309/1990*)